



## **PROVINCIA di CAMPOBASSO**

### **Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Campobasso**

#### **Art.1- Oggetto dell'appalto -**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo della Provincia di Campobasso, finalizzato a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ( Codice delle Assicurazioni private).

Il riordino delle Province in attuazione dell'art.1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 potrà determinare ripercussioni sull'incarico.

#### **Art.2 - Prestazioni -**

Il Broker si impegna a fornire alla Provincia di Campobasso un supporto consulenziale completo in materia assicurativa ed, in particolare, a fornire le seguenti prestazioni, indicate in via esemplificativa e non necessariamente esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alle specifiche attività dell'Ente;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, nell'ottica dell'efficacia ed economicità delle polizze con particolare attenzione a proposte di aggiornamento e/o revisione delle stesse;
- c) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative con rinegoziazione delle stesse a seguito dell'emanazione di nuove normative, di eventuali evoluzioni della materia nonché delle esigenze dell'Ente;
- d) strutturazione di un programma assicurativo completo, razionalizzazione e allineamento delle polizze;
- e) predisposizione dei capitolati di gara e bandi, strutturati sulla base delle reali esigenze dell'Ente;
- f) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nonché nello svolgimento delle gare medesime per l'affidamento dei contratti assicurativi;
- g) assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze e del pagamento dei premi dovuti, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni;
- h) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione;
- i) gestione amministrativa dei sinistri attivi e passivi;
- j) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato di programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- k) servizio di stima annuale e/o relativo adeguamento dei valori relativamente ai fabbricati provinciali adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
- l) ogni ulteriore assistenza e consulenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.

Le prestazioni propedeutiche finalizzate alla predisposizione del programma assicurativo dovranno essere completate entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto, anche tenendo conto degli studi già in possesso della Provincia.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'incarico, il Broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti.

### **Art. 3-Obblighi ed oneri diversi a carico del broker –**

Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite, al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità della Provincia;
- collaborare attivamente con il responsabile del Servizio adottando le indagini e le attività più opportune al fine di ottenere il miglior servizio;
- dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente, con l'intesa che in caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Ente,
- presentare preliminarmente all'inizio di ogni procedura di gara una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo o formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- gestire i sinistri pregressi denunciata precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente capitolato;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri e le spese necessari all'espletamento dell'incarico, compresi i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

### **Art. 4 - Prerogative dell'Ente -**

Restano di esclusiva competenza ed onere della Provincia:

- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio;
- 
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzate per l'appalto delle coperture assicurative dell'Ente nelle forme di legge;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

La Provincia si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

### **Art. 5 - Durata dell'incarico –**

L'incarico ha la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto. E' fatta salva l'eventuale consegna anticipata dell'incarico.

In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione a norma del presente Capitolato, il Broker su richiesta dell'Ente si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'amministrazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, indicato all'art. 2.

### **Art. 6 -Requisiti di partecipazione –**

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla CC.I.AA ovvero nei registri professionali dello Stato di provenienza per l'erogazione delle prestazioni oggetto della gara;
- b) iscrizione al Registro degli Intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005;
- c) aver intermediato nel triennio 2011/ 2013 premi assicurativi per un importo non inferiore a € 15.000.000,00 di cui almeno € 3.000.000,00 riferiti ad Enti Locali;
- d) idonee referenze bancarie, almeno 2 (due);
- e) aver prestato servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 5 Enti Locali nel triennio 2011/2013 di cui almeno un Comune capoluogo o una Provincia;

f) essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Nel caso di R.T.I. i requisiti speciali richiesti di cui ai punti c) - e) devono essere detenuti con una percentuale massima del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto, viceversa gli altri requisiti dovranno essere posseduti da ciascun operatore facente parte del raggruppamento.

L'Amministrazione appaltante procederà al controllo dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del d.leg.vo n. 163/2006.

#### **Art. 7- Sistema di appalto –**

All'aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 D. Lgs. n. 163/06, da individuarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di seguito indicati.

Non sono ammesse offerte in aumento. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per l'Ente è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi ed essere trasmessa all'Ente, unitamente alla prescritta documentazione a corredo delle stesse, in plico chiuso e sigillato.

L'offerta tecnica dovrà consistere in un progetto articolato per punti che illustrerà, in un massimo di 40 (quaranta) pagine, i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio proposto, le modalità di lavoro ed organizzative, le proposte per garantire il conseguimento di economie di spesa e l'efficacia del programma assicurativo. Dovranno essere presentati, in aggiunta al progetto suddetto, i curricula relativi alle risorse umane costituenti il team di lavoro indicato.

L'offerta tecnica sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

L'offerta economica dovrà prevedere una dichiarazione di impegno a mantenere, per tutta la durata contrattuale, il valore percentuale delle provvigioni offerte, che saranno poste a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi dell'Ente. La suddetta percentuale dovrà essere indicata separatamente per il ramo RCA e per altri rami diversi. Dovrà essere indicato il valore dei costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 come integrato dal D.Lgs n. 106/2009 con particolare riferimento a quelli propri aziendali connessi allo specifico appalto

#### **Art. 8 -Criteri di valutazione e modalità di assegnazione dei punteggi –**

L'aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 con attribuzione di punti 75 ( settantacinque) per l'offerta tecnica e di punti 25 (venti ) per l'offerta economica.

La valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata in base ai criteri e ai parametri indicati nella seguente tabella:

| <b>Qualità dell'offerta tecnica: max 75 punti</b>   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Criteri</b>  | <b>Sottocriteri</b>   | <b>Punteggio massimo</b> |
| A) Modalità e descrizione delle attività per l'espletamento del servizio con particolare riferimento ai criteri adottabili ai fini del conseguimento di economie di spesa nella gestione del servizio: punti max 60 | A-1) Modalità di svolgimento dell'incarico e di gestione del programma di intervento sulle polizze assicurative dell'Ente | max punti 35             |
|   | A-2) Metodologie tecnico-operative per la gestione dei sinistri   | max punti 25             |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| B) Articolazione della struttura organizzativa dedicata, modalità di prestazione dell'assistenza nelle diverse attività oggetto dell'appalto, referente unico: max punti 10 | B-1) Qualità delle risorse umane dedicate all'esecuzione del servizio:<br>max punti 5   | max punti 5 |
|   | B-2) Anni esperienza del referente unico:<br>da 1 a 3            punti 1<br>da 3 a 5            punti 3<br>oltre 5              punti 5 | max punti 5 |
| C) Ulteriori servizi migliorativi senza oneri aggiuntivi  | Per ogni servizio ritenuto valido:<br>punti 1   | max punti 5 |
|   | <b>Totale</b>   | <b>75</b>   |

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione dovrà:

- procedere ad esprimere per i sottocriteri A-1), A-2) e B-1) un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 4 giudizi predeterminati;
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella tabella A

**Tabella A**

| <b>Giudizio</b> | <b>Coefficiente</b> |
|-----------------|---------------------|
| Insufficiente   | 0/4                 |
| Sufficiente     | 2 /4                |
| Buono           | 3 /4                |
| Ottimo          | 4 /4                |

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0 /4 a 4 /4), come da tabella "A" ed il massimo punteggio attribuibile per ciascun sottocriterio di valutazione come sopra indicato.

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle che conterranno eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel capitolato d'oneri, ovvero siano sottoposte a condizione.

All'offerta economica saranno attribuiti **max punti 25**, sulla base delle provvigioni che saranno poste a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze riconducibili ai seguenti rami assicurativi.

L'attribuzione del punteggio sarà graduato come segue:

**RCA (max punti 8)**

- Fino ad un massimo del 5% -punti 8
- Oltre il 5% e fino al 6- punti 6
- Oltre il 6% e fino al 7% - punti 4
- Oltre il 7% e fino al 9% - punti 2
- Oltre il 9% - punti 0

**Altri Rami (max punti 17)**

- Fino ad un massimo del 12% - punti 17
- Oltre il 12 % e fino al 13% - punti 13
- Oltre il 13% e fino al 14% -punti 10
- Oltre il 14% e fino al 15% - punti 8

Oltre il 15% e fino al 16% - punti 4  
Oltre il 16%- punti 0

#### **Art. 9-Garanzie –**

A corredo dell'offerta il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del valore del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs n.163/06.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, secondo le modalità dell'art. 113 del D.Leg.vo n. 163/2006, che si applica integralmente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, fatta salva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con imputazione del maggior costo derivante, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

E' previsto uno svincolo pari al 50% dell'iniziale importo garantito con la cauzione definitiva, decorsi dodici mesi dall'avvio del servizio, previo rilascio di documento attestante l'avvenuta esecuzione. L'importo residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Nessun interesse decorrerà sulle somme versate a titolo di cauzione.

#### **Art. 10- Responsabilità ed assicurazioni –**

L'aggiudicataria è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati durante l'espletamento del servizio ed a tal fine dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con un massimale pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

La suddetta polizza dovrà essere stipulata entro giorni 5 (cinque) dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e non dovrà contenere clausole di esonero anche parziale della richiesta garanzia.

L'aggiudicataria potrà essere esonerata dalla stipulazione della suddetta polizza qualora dimostri, presentandone copia conforme, di essere già coperta da polizza generale che comprenda ed assicuri tali rischi e per un importo di massimale comunque non inferiore a quello sopra indicato.

L'aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale, assumendo a suo carico ogni risarcimento derivato.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

#### **Art. 11 -Gestione amministrativa delle polizze –**

Almeno 30 giorni prima della scadenza del premio, il Broker deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione tramite raccomandata A.R., evidenziando il numero di polizza di riferimento, l'importo del premio distinto in lordo e netto, il periodo di copertura e la data di scadenza.

L'Ente si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti ai contratti che verranno stipulati nei tempi necessari alla corretta copertura dei rischi.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalla società di assicurazione, debitamente quietanzate.

#### **Art. 12 -Inadempienze contrattuali – Penali –**

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti tenuto conto della natura dell'incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

In caso di inadempimento o non esatto adempimento, o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, l'Ente ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, di applicare – previa contestazione scritta mediante raccomandata a/r – una penale di valore compreso tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 2.000,00 in relazione all'inadempimento rilevato.

La penale verrà prelevata dalla garanzia definitiva prestata e l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. L'Ente potrà comunque e in ogni caso richiedere il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 13 -Risoluzione anticipata –**

Nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato ed a quelle dell'offerta oppure in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, con incameramento della cauzione definitiva.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, mediante raccomandata a/r, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto in precedenza ponendovi altresì rimedio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto all'Albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per danni subiti.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta mediante semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 3 mesi.

#### **Art. 14 -Subappalto e cessione del contratto –**

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente appalto essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 15 -Compensi del broker –**

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno per intero ad esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie Compagnie di assicurazione, si dà e si prende atto che l'entità dei compensi della provvigione posta a carico delle suddette Compagnie, dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dalla Provincia con l'assistenza del Broker e, comunque, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio.

#### **Art. 16– Valore dell'appalto –**

Il valore del presente appalto viene determinato sulla media dei premi imponibili pagati negli ultimi tre anni ( 2011 – 2012 - 2013 ) applicando su tali importi le aliquote della provvigione massima del 9% per il ramo R.C.A. e del 16% per gli altri rami. Per completezza di informazioni si riportano i seguenti dati: media annua per polizze R.C.A. € 39.336,50 e per gli altri Rami € 449.551,42.

Valore del presente appalto € 150.937,00 oneri per la sicurezza pari a zero, in quanto l'appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale.

#### **Art. 17 -Pagamento dei premi –**

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, previa verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario mediante acquisizione del relativo DURC ed il pagamento avverrà mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato ex art. 3 legge 136/ 2010 e s.m.i comunicato dall'aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione.

#### **Art. 18 - Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario derivanti dai rapporti di lavoro –**

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché ad applicare la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendone a proprio carico tutti gli oneri.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro scadenza e sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale.

#### **Art.19 -Spese contrattuali –**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa e le spese per bolli e registrazioni sono interamente a carico della società aggiudicatario.

**Art. 20 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti –**

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Lucia Terzano. I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'accesso alle offerte di gara è differito sino alla fase di aggiudicazione definitiva.

**Art. 21 -Autorizzazioni al trattamento dei dati personali –**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

**Art. 22 – Elezione del domicilio –**

La ditta si impegna ad eleggere domicilio speciale in Campobasso.

**Art. 23 -Foro competente –**

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Provincia di Campobasso, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Campobasso.

**Art. 24 -Norma finale e di rinvio –**

Per tutto quanto espressamente non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme legislative nazionali e comunitarie in materia di obbligazioni e contratti.

Il Dirigente  
Arch. Giorgio Carissimi